



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Palermo - Sezione Seconda Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:

Dott. Giuseppe Lupo                                      Presidente  
Dott.ssa Virginia Marletta                              Consigliere  
Dott.ssa Sebastiana Ciardo                              Consigliere rel.

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 2427/2019 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado

TRA

██████████ nato a Palermo in data ██████████  
██████████), elettivamente domiciliato a Palermo in ██████████  
██████████ presso lo studio dell'avv. ██████████ che lo rappresenta e difende giusto mandato in atti

*Appellante*

CONTRO

Il Condominio di ██████████ in persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato a Palermo, nella ██████████  
██████████ presso lo studio dell'avv.to ██████████ che lo rappresenta e difende giusto mandato in atti

*Appellato ed Appellante incidentale*

~~~~~



**Conclusioni delle parti:**

Appellante: "come in atto di appello"; Appellante "come in comparsa di risposta con appello incidentale".

~~~~~  
MOTIVI DELLA DECISIONE

- **Fatti di causa**

Con atto di citazione ritualmente notificato l'Ing. [REDACTED] convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Palermo, il Condominio [REDACTED] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al fine di ottenere la nullità della delibera assembleare del 02.10.2018 poiché illegittima ed in contrasto con la precedente delibera del 17.09.2018, con vittoria di spese.

Si costituì nel giudizio il Condominio convenuto contestando ogni addebito e chiedendo il rigetto della domanda attorea perché infondata.

Alla prima udienza di comparizione tenuta in data 26.2.2019, il giudice, sul rilievo delle parti circa il mancato esperimento della procedura obbligatoria di mediazione, assegnò termine di 15 giorni per la presentazione della relativa domanda e rinviò, per il prosieguo del giudizio, all'udienza dell'11 luglio 2019 nella quale, preso atto del mancato esperimento del procedimento di mediazione, dichiarò l'improcedibilità della domanda giudiziale e l'estinzione del giudizio.

Avverso l'ordinanza proponeva appello [REDACTED] chiedendo di essere rimesso in termini per l'esperimento della procedura di mediazione in appello e di pronunciarsi sull'impugnazione della delibera



assembleare. Resisteva al gravame il Condominio di [REDACTED] e proponeva appello incidentale per la mancata condanna alle spese ad opera del primo giudice.

Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 221, co. 2 e 4, d.l. n.34/2020, conv. dalla legge n. 77/2020, il giorno 1.04.2022, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, la causa è stata posta in decisione, con assegnazione, ex artt. 352 e 190 c.p.c., dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali, e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.

~~~~~

**• MOTIVI DI APPELLO**

Con l'unico motivo di appello. [REDACTED] ha impugnato l'ordinanza di improcedibilità ed estinzione emessa dal giudice di prime cure per erronea applicazione del D.LGS. n. 28/2010. Rappresentava in particolare l'appellante che il proprio procuratore si era attivato depositando l'istanza di mediazione alla [REDACTED] in data 12 Marzo 2019, ma che il procuratore aveva ommesso di provvedere alle richieste integrazioni a causa di vicende di natura personale (gravi furti reiterati nel proprio appartamento). Avrebbe dunque errato il giudice di prime cure a non concedere la chiesta rimessione in termini all'udienza dell'11 luglio 2019, fissata per la prosecuzione del giudizio, e per avere, di contro, dichiarato improcedibile la domanda, trattandosi di un errore scusabile ed essendo il ritardo nell'attivazione della procedura in oggetto dovuto a giustificato motivo.

Il motivo è del tutto privo di fondamento.



Premesso che alcun elemento è stato allegato né provato a fondamento della richiesta di rimessione in termini, dalla data dell'udienza, tenuta il 26 Febbraio 2019, in cui il giudice di prime cure, onerava le parti di provvedere all'attivazione della stessa entro 15 giorni come prescritto dal D.lgs. 28/2010 art. 5, alla successiva udienza del 11 Luglio 2019, dopo tre mesi previsti dall'art. 6, nessun atto veniva depositato volto a dimostrare il tempestivo avvio del relativo procedimento e, piuttosto, risulta depositata un'istanza del tutto priva di ogni elemento tant'è che l'organismo di mediazione, [REDACTED] richiedeva reiteramente l'integrazione, mai effettuata dal legale della parte attrice. Difatti, dalla stessa certificazione rilasciata dalla [REDACTED] [REDACTED] risulta depositata un'istanza rituale solo in data 17.7.2019 prot. 375/2019, con incontro fissato per il 3.10.2019, dopo l'emissione dell'ordinanza di improcedibilità della domanda, da ritenersi tardiva.

A riguardo è bene osservare che nel periodo di sospensione del giudizio finalizzato all'esperimento del procedimento di mediazione non è sufficiente che la parte che vi abbia interesse provveda a depositare/protocollare l'istanza ma è necessario che la parte si attivi positivamente affinché l'incontro di mediazione, a prescindere dall'esito, effettivamente si celebri. Il collegio aderisce ai principi affermati dalla recente giurisprudenza di legittimità che, - valorizzando la funzione deflattiva sottesa alla mediazione obbligatoria, sulla scorta di un'interpretazione sistematica della normativa in materia (D. LGS. 28/2010 s.m.i.) - ha statuito che, al fine di ritenere avverata la condizione di procedibilità della domanda, non è sufficiente che all'incontro



di mediazione partecipino unicamente i procuratori ma è necessaria la partecipazione attiva delle parti al fine di garantire l'effettivo funzionamento dell'istituto (Cass. 27 marzo 2019, n. 8473).

Nella specie, nessuna istanza risulta presentata nel termine assegnato dal giudice sicché correttamente è stata dichiarata l'improcedibilità della domanda e l'appello è integralmente rigettato.

#### **APPELLO INCIDENTALE**

L'appellante incidentale investe di gravame l'ordinanza nella parte in cui ha omissso di condannare la parte soccombente alla refusione delle spese di lite, motivo che deve essere accolto, risultando l'attore soccombente in primo grado ai sensi dell'art. 91 c.p.c., con riforma sul punto del provvedimento impugnato, e condanna dell'appellante alle spese del primo e di questo grado del giudizio.

In ragione dell'integrale rigetto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, l'appellante è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti,

rigetta l'appello proposto da ██████████ avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Palermo in data 11.07.2019 nel procedimento iscritto al n. R.G. 17402/2018;

in accoglimento dell'appello incidentale:



condanna [REDACTED] a rifondere al condominio le spese del giudizio, che liquida per il primo grado in complessivi €. 1.584,00, e per il secondo grado in € 2.780,00 oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge;

condanna l'appellante al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

*Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte d'Appello di Palermo, in data 7.9.2022.*

**Il Consigliere Estensore**  
*Dr. Sebastiana Ciardo*

**Il Presidente**  
*Dr. Giuseppe Lupo*

